

Le leggi razziali in Italia

Carlo Brusco

Sommario: 1. Premessa.-2. I precedenti delle leggi razziali.-3 Chiesa cattolica e antisemitismo.-4. La svolta del 1938. Il “manifesto della razza”.-5. Il censimento degli ebrei.-6. Le prime leggi razziali. L’epurazione nelle scuole e nelle università.-7. Gli ebrei stranieri.-8. Il r.d.l. 1728/1938 (provvedimenti per la difesa della razza italiana). La definizione di “appartenente alla razza ebraica”.-9. La c.d. “discriminazione”.-10. L’esercizio delle libere professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.-11. Disposizioni in materia testamentaria e sulla disciplina dei cognomi.-12. Estensione delle limitazioni di capacità agli ebrei residenti in Libia e nelle colonie.-13. Il nuovo codice civile.-14. Esclusione degli ebrei dal campo dello spettacolo.-15. Il lavoro obbligatorio.-16. Altri provvedimenti.-17. L’abrogazione delle leggi razziali.

1. Premessa.

Quando la redazione mi ha chiesto un contributo per questa rivista sul tema delle leggi razziali, mi sono chiesto: ma che cosa c’entra la differenza di genere con la discriminazione di cui sono stati oggetto gli ebrei e che riguardava sia donne che uomini? Ma è bastato riflettere su quali sono le cause delle discriminazioni in generale per comprendere come i meccanismi selettivi che portano a individuare i “diversi” sono spesso analoghi e si compendiano nel ritenere che una parte della popolazione (anche quando rappresenta la metà del genere umano !) ha caratteristiche che la fanno ritenere “inferiore” rispetto agli altri, salvo poi individuare ulteriori differenze al loro interno per creare nuove categorie diversificate.

Si pensi che il regime fascista è riuscito a combinare la discriminazione razziale con quella sessuale: per es. l’ariano coniugato con donna ebrea poteva restare o divenire titolare di licenze ma non poteva avvenire il contrario (la donna ariana non poteva essere titolare di licenze se sposata con un ebreo) perché – questa fu la giustificazione di questa discriminazione nella discriminazione - il marito poteva comunque

influire sull'andamento dell'azienda¹.

Del resto proprio la nostra professione dimostra come la discriminazione abbia pesantemente riguardato – ben prima di quella razziale – le donne ammesse a far parte della magistratura solo nel 1963 e oggetto, in precedenza, di pregiudizi di fronte ai quali le teorie razziste antiebraiche appaiono “moderate”². Del resto solo nel 1919 – dopo che lo stato liberale era approdato in Italia da vari decenni – le donne furono ammesse all'esercizio dell'avvocatura³.

Dunque la discriminazione razziale non costituisce un oggetto estraneo ai temi che la rivista ha affrontato fin dal suo apparire e la riflessione sui meccanismi che hanno portato a questa infamia normativa non sono diversi da quelli che hanno impedito – fino a pochi decenni fa – alle donne di svolgere la funzione di magistrato. Del resto il diritto di voto è stato “concesso” alle donne nel 1946 anche se, già nel 1907, una Corte d'Appello (quella di Ancona, presieduta da Lodovico Mortara, grande giurista e figlio di un rabbino) l'aveva affermato con una sentenza prontamente annullata dalla Corte di cassazione di Roma.

¹ Per questa disciplina v. S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino, 2013, 369.

² Riporto soltanto le parole di E. RANELLETTI: la funzione di giudice “richiede intelligenza, serietà, serenità, equilibrio.....va intesa come “missione”, non come “professione”; e vuole fermezza di carattere, alta coscienza, capacità di resistere ad ogni influenza e pressione, da qualunque parte essa venga, dall'alto o dal basso; approfondito esame dei fatti, senso del diritto, conoscenza della legge e della ragione di essa, cioè del rapporto – nel campo penale – fra il diritto e la sicurezza sociale; ed, ancora, animo aperto ai sentimenti di umanità e di umana comprensione, ed equa valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno spinto al delitto, e della psiche dell'autore di esso; coscienza della gravità del giudizio, e della gravissima responsabilità del “giudicare”. Elementi tutti, che mancano – in generale – nella donna, che – in generale – “*absit injuria verbis*” – è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichè, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal “pietismo”, che non è la “pietà”; e quindi inadatta a valutare obbiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti”.

³ Basti ricordare le parole della Corte d'appello di Torino che con la sentenza 11 novembre 1883 così respinge la richiesta di una donna di essere iscritta all'albo degli avvocati: “ne risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine [...]. Vale oggi ugualmente come allora valeva, imperocché oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare *ex professo* argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste. Considerato che dopo il fin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d'altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qual volta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un'avvocatessa leggiadra”.

Naturalmente i temi riguardanti le leggi razziali sono amplissimi. Io mi limiterò quindi a riassumere quelli che mi sembrano di maggior rilievo da un punto di vista informativo.

2. I precedenti delle leggi razziali.

L'antisemitismo, in Italia, ha avuto una storia diversa rispetto a quanto avvenuto in altri paesi ed in particolare in Germania, dove la caratterizzazione razzista e antiebraica del partito, e poi del regime nazista, fu subito evidente e dichiarata (le prime leggi antiebraiche sono del 1933, immediatamente successive alla presa del potere da parte del partito nazista, e furono dopo poco tempo aggravate, nel 1935, con le c.d. "leggi di Norimberga").

I movimenti nazionalisti da cui il partito nazionale fascista ebbe origine non avevano invece, per la maggior parte, un orientamento antisemita e comunque il p.n.f. non l'aveva inizialmente e continuò a non essere caratterizzato in questo senso per diversi anni (almeno fino al periodo delle guerre coloniali), anche se erano presenti, all'interno dei movimenti che costituivano la base "culturale" del partito, vari orientamenti di questo tipo (rappresentati, in particolare, da due noti e fanatici polemisti, Giovanni Preziosi e Telesio Interlandi).

Del resto non irrilevante fu il numero di ebrei che partecipò alle fasi iniziali del movimento fascista; solo semplificativamente possiamo ricordare che tre ebrei, morti negli scontri con i socialisti, furono dichiarati "martiri della rivoluzione"; che 230 ebrei fascisti parteciparono alla "marcia su Roma"; che, a quella data, gli ebrei iscritti al p.n.f. o al partito nazionalista (poi confluito nel primo) erano circa 750; che tra i finanziatori del movimento fascista sono stati individuati diversi ebrei⁴.

Non irrilevante, fino al 1936, è stata anche la presenza ebraica nelle istituzioni: del primo governo Mussolini faceva parte il sottosegretario ebreo Aldo Finzi, divenuto anche membro del Gran consiglio del fascismo e morto alle Fosse Ardeatine dopo essere entrato nella Resistenza; il medesimo governo nominò vice capo della polizia Dante Almansi, anche lui della medesima origine. Maurizio Rava, anch'egli ebreo, ricoprì nel tempo le cariche di vicegovernatore della Libia, governatore della Somalia e generale della milizia fascista; nel 1932 Mussolini nominò ministro un ebreo (Guido Jung) e non ad un ministero di scarsa importanza: Jung (cui

⁴ Su questo aspetto del problema si veda R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 73 ss.

si deve l'iniziativa della costituzione dell'IRI) fu ministro delle finanze fino al 1935 quando fu esautorato non per la sua origine ma per divergenze programmatiche tanto che, subito dopo, partì volontario per la guerra d'Etiopia.

Si aggiunga che, poco tempo dopo la stipula dei patti lateranensi, il regime fascista sentì il bisogno di disciplinare anche l'organizzazione e il funzionamento delle comunità ebraiche e questo scopo fu raggiunto con l'emanazione del r.d. 30 ottobre 1930 n. 173, approvato con l'accordo delle comunità ebraiche che parteciparono alla sua stesura e che diedero dell'accordo un giudizio largamente positivo.

3. Chiesa cattolica e antisemitismo.

Dopo l'unità d'Italia e l'entrata in vigore dello Statuto Albertino, e fino agli anni '20 del '900, gli orientamenti antisemiti in Italia furono sostanzialmente modesti e isolati, anche se non del tutto assenti, e furono prevalentemente espressione degli ambienti cattolici più tradizionali che trovarono, in particolare, la loro rappresentanza più estrema nei gesuiti della rivista "La civiltà cattolica"⁵ che costituì un veicolo di propaganda antisemita che si poneva in antitesi con la prevalente cultura cattolica i cui esponenti, in gran parte, si erano da tempo affrancati da forme di razzismo.

Qualche esempio: l'8 maggio 1884 in un articolo senza firma si sottolineava nella rivista la contraddizione "tra l'antica, santa e divinamente rivelata ed assistita Sinagoga mosaica e la moderna, empia e satanicamente inventata ed ispirata sinagoga rabbinica". Padre Giuseppe Oreglia, nel 1885, pur affermando che gli ebrei non si devono perseguire, affermava che essi "si debbono reggere come forestieri con leggi speciali"; per poi qualificare gli ebrei come "saccheggiatori della repubblica politica non meno che della letteratura, falsificatori della storia come del credito, tosatori delle idee come delle monete, mostratori della luna nel pozzo in critica come in borsa, scambiatori in mano dei fatti come delle carte"; frasi nelle quali viene ossessivamente richiamato, in modo non particolarmente raffinato, il pregiudizio dell'ebreo visto come usuraio e truffatore⁶.

⁵ Questa ricostruzione è condivisa da M. A. MATARD BONUCCI, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna, 2007, 46 ss. Per un panorama completo degli orientamenti antisemiti presenti nelle organizzazioni cattoliche, anche in altri paesi europei, v. R. TARADEL, *La Santa Sede e le leggi razziali in Italia e in Europa*, in www.osservatorioantisemitismo.it.

⁶ Per altre manifestazioni di antisemitismo di esponenti cattolici, apparse nelle pagine della rivista, rinvio a G. CAROCCI, *Storia degli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi*, Newton Compton,

Le ragioni di questo inasprimento degli orientamenti cattolici nei confronti degli ebrei sono state individuate in diversi fattori storico-politici. Tra queste ricostruzioni mi sembra convincente quella che riconduce l'accentuarsi di questa svolta sia al convincimento che gli ebrei costituissero la parte fondamentale, e maggiormente attiva, della massoneria e degli orientamenti laicisti che miravano (secondo un convincimento molto diffuso negli ambienti cattolici) ad una emarginazione totale dei cattolici dalla vita politica italiana, sia alla trasformazione capitalistica di imprese collegate alla chiesa che le metteva in concorrenza con imprese in cui frequente era la presenza di operatori ebraici ⁷.

4. La svolta del 1938. Il “manifesto della razza”.

Il 1938 è l'anno della svolta antisemita non solo perché in quest'anno furono approvate le prime leggi razziali ma perché, nella seconda parte dell'anno, con una rapida successione, furono attuati i presupposti “culturali”, statistici e di qualificazione normativa che costituivano il presupposto dell'applicazione delle leggi razziali.

Il primo passo fu costituito dal c.d. “manifesto della razza” approvato il 14 luglio 1938 e pubblicato, il 5 agosto successivo, sul n. 1 della rivista “La difesa della razza”, diretta da Telesio Interlandi (e di cui Giorgio Almirante fu capo redattore per l'intero ciclo della sua pubblicazione); iniziativa editoriale avviata proprio per propagandare il manifesto e che successivamente costituì il principale veicolo di trasmissione delle idee razziste. Il documento (approvato su sollecitazione di Mussolini che si dice sia stato, almeno in parte, anche l'estensore materiale) aveva l'unico scopo di dare un fondamento “scientifico” alle leggi razziali che sicuramente erano già in preparazione, visto che alcune furono approvate nei primi giorni del settembre successivo.

I nomi dei firmatari di questo documento sono: Guido Landra, Nicola Pende, Sabato Visco, Franco Savorgnan, Lidio Cipriani, Arturo Donaggio, Edoardo Zavattari, Lino Businco, Leone Franzì e Marcello Ricci. Alcuni di questi nomi erano conosciuti nell'ambiente scientifico ma le loro esperienze riguardavano settori che nulla avevano a che fare con i temi trattati nel manifesto (Zavattari era direttore di un Istituto di zoologia; Savorgnan era presidente dell'Istat; Donaggio era presidente della società

Roma, 2005, 39, ss.

⁷ Questa è la ricostruzione del fenomeno storico ricordato operata da R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1993, 32 ss.

italiana di psichiatria). Altri (in particolare Landra, Businco, Franzì e Ricci) erano illustri sconosciuti, per lo più assistenti universitari senza alcuna esperienza scientifica o didattica.

L'unica persona nota tra i dieci, che sapesse di che cosa si stava parlando, era Nicola Pende, uno studioso dell'eugenetica che era giunto ad elaborare un'autonoma teoria sulla classificazione biotipologica degli esseri umani⁸. Nel "manifesto", peraltro, non v'è traccia di questa ricostruzione dei biotipi umani di Pende (che era divenuto un convinto sostenitore del regime). Anzi il manifesto sembra smentire una delle convinzioni di Pende: l'appartenenza degli italiani alla razza mediterranea e non a quella nordica.

Lo stesso Guido Landra, che era stato incaricato direttamente da Mussolini dell'attività di preparazione del documento, era un giovane e sconosciuto assistente volontario presso la cattedra di antropologia dell'Università di Roma che solo successivamente acquisirà una certa notorietà per i suoi numerosi e rozzi interventi, anche sulla stampa, a sostegno della concezione biologica del razzismo, fatta propria dal regime nazista mentre, al contrario, quelli che si occupavano del tema (e lo stesso Mussolini) erano parsi, fino a quel momento, per lo più propensi ad accogliere una forma di razzismo c.d. "spirituale".⁹

Il manifesto accoglieva invece espressamente, e senza riserve, la tesi del razzismo "biologico" ma, nel periodo immediatamente successivo, sembrava si fosse aperta una gara tra esponenti del regime, teorici del razzismo ed esponenti della "cultura" fascista ad esprimersi decisamente per il razzismo "spirituale". Basti pensare che, poco tempo dopo l'approvazione del "manifesto", questa concezione del razzismo fu fatta propria da Carlo Costamagna, relatore ufficiale italiano ad un importante convegno di giuristi italiani e tedeschi, apertosi a Vienna il 7 marzo 1939 alla presenza del ministro della giustizia italiana Arrigo Solmi e nel quale il relatore italiano fece espressa adesione alla concezione spirituale del razzismo¹⁰.

Passando al contenuto del documento, al quale si può soltanto

⁸ Per un'analitica illustrazione delle teorie di Pende rinvio a R. MAIOCCHI, *Scienza italiana e razzismo fascista*, La Nuova Italia, Firenze, 1999, 41 ss.

⁹ Queste vicende successive alla pubblicazione del manifesto, le polemiche che ne seguirono e gli interventi della gerarchia fascista per attenuarne le conseguenze sono descritte da R. MAIOCCHI, *Scienza italiana e razzismo fascista*, cit., 229 ss., e da G. ISRAEL e P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Il Mulino, Bologna, 1998, 216 ss.

¹⁰ Per l'indicazione delle adesioni alla tesi del razzismo "culturale", e per una sintesi dei lavori del convegno di Vienna v. R. MAIOCCHI, *Scienza italiana e razzismo fascista*, cit., 241 ss. e 252 ss.

accennare per sommi capi, si rimane ancor oggi sbalorditi perché ci si chiede come sia stato possibile che la vita di decine di migliaia di persone (per la gran parte cittadini italiani facenti parte di famiglie da secoli inserite nella nostra vita sociale) possa essere stata sconvolta in base ad affermazioni banali, indimostrate, contraddittorie, frutto di vere e proprie invenzioni che di scientifico nulla avevano, tanto da formare oggetto di imbarazzanti derisioni provenienti anche dall'interno del movimento fascista: basti pensare che Giacomo Acerbo così si espresse nei confronti della concezione biologica del razzismo: "il dato puramente fisico o somatico.....farebbe della politica della razza un capitolo della zootecnia".

Basta un accenno a qualcuno dei punti del "manifesto" per avere conferma della sua povertà intellettuale: il primo punto è costituito dall'affermazione che le razze esistono e ciò è "percepibile con i nostri sensi"; infatti "questa realtà è rappresentata da masse.....simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e continuano ad ereditarsi". Insomma: le razze esistono.....perché esistono. Ma, in realtà, le vere razze non sono queste (punto secondo) ma i "gruppi sistematici minori" (cioè i nordici, i mediterranei, i dinarici – sic ! - ecc.): questa è una "verità evidente" ! Con il terzo punto il problema si complica perché gli "scienziati" si avventurano sul versante della qualificazione della razza come "concetto puramente biologico" e, anche in questo caso, sono costretti ad affermazioni indimostrate quale quella della differenza razziale (biologica) tra italiani, francesi e tedeschi.

Ma la vera esaltazione - non solo della congettura ma dell'invenzione argomentativa - è costituita dall'affermazione contenuta nel quarto punto: l'origine ariana della popolazione italiana (si dice "nella maggioranza" il che varrebbe già a smentire l'assunto) senza precisare quali elementi caratterizzino questa natura "ariana" e la civiltà in tal modo denominata. Né si dice da dove provengano gli "ariani".

Il punto quinto è costituito da un altro insieme di affermazioni indimostrate e illogiche: dopo l'invasione dei longobardi (il documento non si pone il problema se non fossero ariani anche loro) non vi sarebbero stati in Italia "altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione" per cui "per l'Italia, nelle sua grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa". Ci si dimentica delle invasioni arabe, normanne, e, col limite del millennio (fondato sul nulla) si crea una barriera temporale che non consente di prendere in considerazione le invasioni barbariche (tra l'altro prevalentemente provenienti da paesi asiatici) successive al crollo

dell'impero romano.

Il bello deve però ancora venire: tutte queste premesse indimostrate dimostrerebbero (punto 6) che esiste una “pura razza italiana” fondata “sulla purissima parentela di sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia”. E nel punto 7 si proclama che è giunto il momento che gli italiani “si proclamino francamente razzisti”. E fin qui avevamo capito dove volevano arrivare gli “scienziati”; il problema era costituito però dalla necessità di individuare a quale sottogruppo appartengano gli italiani e questi signori rispondono che la concezione del razzismo “deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico”.

Ci aspettavamo di essere inseriti nel sottogruppo mediterraneo per la nostra collocazione geografica, ma hanno deciso di inserirci nel gruppo nordico. Ma, si dirà, gli “scienziati” avranno spiegato perché facciamo parte del gruppo nordico! No: anche se ciò non significa accogliere le teorie del razzismo tedesco, questa concezione “vuole soltanto additare agli italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità”.

Insomma: gli italiani appartengono al gruppo “ariano-nordico” solo perché i nordici ci sembrano più coscienti e responsabili. Si sorvola sull'aspetto fisico, pur affermato, perché – è, lo ammetto, una mia congettura - sarebbe stato difficile trovare, alla fine degli anni '30, molti italiani alti e biondi come i tedeschi.

Se avessero evitato tutte queste premesse gli “scienziati” avrebbero evitato una balorda figura di incompetenti che non sanno di che cosa stanno parlando. In realtà (ricordiamo che siamo alla vigilia dell'emanazione delle leggi razziali) l'affermazione cui si voleva pervenire era una soltanto, quella contenuta nel punto 9 del documento. Nei punti precedenti non si era fatto alcun riferimento all'ebraismo mentre adesso, già nel titolo, si dice che “gli ebrei non appartengono alla razza italiana”. Perché? Perché “gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani”.

Quali sono questi elementi? Silenzio. Eppure le diversità biologiche su cui si fondano le razze avrebbero richiesto l'individuazione di queste caratteristiche rimesse soltanto ad un'origine non europea risalente a 2000 anni prima ! Ma questo spiega perché il documento sia categorico nel

riferire le razze ad un concetto solo biologico (peraltro neppure del tutto fondato essendo, la storia degli insediamenti ebraici, fondata su plurimi e accettati matrimoni misti) perché diversamente sarebbe stato ben difficile escludere l'assimilazione in Italia degli ebrei (accusati di essersi fin troppo assimilati tanto da essere pervenuti a ricoprire posizioni di vertice nelle imprese, nelle attività economiche e nelle professioni intellettuali).

5. Il censimento degli ebrei.

Il censimento degli ebrei fu disposto con una urgenza di cui ancor oggi non sono comprensibili le ragioni. Non è, infatti, credibile che il censimento sia stato messo in cantiere (nell'agosto 1938 !) per individuare quale percentuale dovessero avere gli ebrei, rispetto alla popolazione generale, nel ricoprire cariche e funzioni. Questa finalità era stata adombrata, anche da Mussolini, in anni precedenti, ma il progredire della concezione razzista (che escludeva la presenza ebraica nelle istituzioni) la fece venir meno. Ciò che appare incredibile è invece che il censimento sia stato disposto prima ancora che venissero stabiliti i criteri per individuare le persone da censire: il concetto di "appartenente alla razza ebraica" fu, infatti, definito compiutamente solo dall'art. 8 del r.d.l. 17 novembre 1938 n. 1728.

In realtà esistevano sistemi di accertamento dell'appartenenza religiosa (e non etnica) di coloro che risiedevano nel territorio italiano: in esito al censimento generale del 1931, era emersa la presenza numerica degli ebrei (47.825) nella popolazione italiana, ma si trattava di dati superati e da aggiornare con tutte le altre notizie necessarie per attuare una vera politica di discriminazione razziale, anche perché i dati raccolti nel 1931 riguardavano l'appartenenza religiosa, e non razziale, della popolazione.

Sta di fatto che il 22 agosto 1938, la direzione generale per la demografia e la razza (Demorazza), da poco costituita presso il Ministero dell'Interno, dispose che venisse svolto un censimento nazionale riguardante la presenza in Italia di ebrei cittadini italiani e stranieri. Anche per gli ebrei stranieri il censimento serviva soltanto ad accertare chi, della popolazione straniera presente sul territorio, fosse di origine ebraica e non solo chi professasse la religione ebraica.

Un censimento da svolgere nel 1938, che riguardava esclusivamente la popolazione ebraica, non poteva quindi che avere una funzione discriminatoria e persecutoria nei confronti di questa parte della popolazione visto che ragioni diverse rispetto alla conferma di questa

appartenenza non sono state mai individuate: serviva soltanto a catalogare su base razziale cittadini regolarmente iscritti nei registri anagrafici e ad individuare anche gli ebrei che, anche in base al dato del precedente censimento del 1931, avevano dichiarato di non appartenere ad alcuna religione o di appartenere a religione diversa pur dovendo essere considerati di razza ebraica in base alle norme che di lì a poco verranno emanate.

La natura discriminatoria del censimento, del resto, non solo mai fu negata dal regime, ma costituì il presupposto dichiarato sulla base del quale saranno - di lì a pochi giorni (il 5 settembre 1938 !) – emanati i primi provvedimenti razziali. In realtà si volevano proprio “bollare” gli ebrei indicando questa loro qualità non solo nei registri anagrafici (dai quali, in qualche modo, questa origine risultava sia pure parzialmente e indirettamente in esito al risultato, già indicato, del censimento generale del 1931) ma anche nei documenti di identità. E infatti questa “bollatura” fu espressamente prevista anche se fu risparmiato agli ebrei italiani il marchio visivo esterno – da applicare sull’abito indossato – previsto in Germania e in altri paesi che si erano adeguati alle norme razziali naziste (Romania ecc.).

Il censimento fu organizzato in tutta fretta e con disposizioni amministrative insufficienti e contraddittorie nelle quali neppure gli uffici amministrativi riuscivano ad orientarsi. Si trattava peraltro di accertamenti particolarmente approfonditi e invasivi, diretti anche a verificare l’esistenza di ascendenze ebraiche non più rilevabili dal semplice esame dei documenti anagrafici e per i quali occorreva esaminare atti, anche risalenti, neppure nella disponibilità statale (per es. gli atti dei matrimoni religiosi non trascritti) e qualche volta non conosciuti dagli interessati. Per questi accertamenti furono indicati – ai prefetti e ai podestà che li dovevano compiere - una serie di accertamenti ritenuti necessari e furono date, e ribadite, istruzioni particolarmente dettagliate ma spesso contraddittorie.

Ma che cosa aveva reso urgente questa iniziativa disposta in tutta fretta nell’agosto del 1938? Si pensi che veniva concesso il termine di dieci giorni per compiere questa complessa attività ! Una risposta convincente, lo abbiamo già visto, non è mai stata fornita dagli storici; una ragione contingente è stata certamente quella di avere la disponibilità di dati ritenuti necessari per l’avvio della legislazione razziale che, come abbiamo già visto, sarebbe partita con i provvedimenti riguardanti la scuola con la conseguente necessità che questi provvedimenti potessero avere attuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico 1938-1939.

Ma il censimento fu disposto con grande approssimazione tanto da costringere gli organi periferici che dovevano darvi attuazione a porre una serie di quesiti addirittura elementari che confermavano la fretta con cui il censimento era stato disposto; basti pensare che non era neppure chiaro (e infatti alcuni organi periferici posero il relativo quesito) se i moduli dovessero essere compilati dagli interessati o da incaricati delle prefetture.

Si è già visto come i dati relativi alla presenza ebraica nel regno fossero già conosciuti e dunque che l'esito del censimento era ampiamente prevedibile sotto questo aspetto. L'esito finale accertò che gli ebrei residenti in Italia, in quel periodo, erano pari a 58.412 dei quali 48.032 italiani e il resto stranieri. Gli ebrei effettivi (quelli che appartenevano ad una comunità ebraica o avevano dichiarato di essere ebrei) erano però complessivamente pari a 46.656; la maggior parte di quelli appartenenti all'altra categoria aveva dichiarato di non sentirsi più ebrei o di essere figli di matrimoni "misti"¹¹.

Ma il censimento consentì anche di acquisire dati che certamente non erano graditi al regime perché dimostravano come la popolazione ebraica si stesse integrando ed assimilando con il resto della popolazione. In particolare emerse che, su 10.000 famiglie ebraiche censite, ben 6.280 erano composte da coppie miste e che, negli ultimi anni, i matrimoni misti in Italia rappresentavano il 30 % del totale (basti pensare, per avere un termine di paragone, che in Germania i matrimoni misti erano dell'11 % e in Ungheria del 14 %) ¹².

6. Le prime leggi razziali. L'epurazione nelle scuole e nelle università.

Approvato il manifesto ideologico del razzismo e acquisiti i dati statistici necessari (ma non ancora definito il concetto di "appartenente alla razza ebraica") il regime era pronto ad aggredire il settore più rilevante della società italiana, quello dell'istruzione; i gerarchi fascisti erano coscienti che, dal successo di questa campagna, dipendeva l'esito della politica persecutoria che sapevano non incontrare particolare favore nella società italiana ¹³. Si aggiungano le esigenze derivanti dalla prossima apertura dell'anno scolastico per comprendere le ragioni della fretta

¹¹ I dati sono tratti da M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino, 2007, 160.

¹² Questi dati sono ricavati da M. A. MATARD BONUCCI, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, cit., 28 ss.

¹³ Che questa sia stata la ragione fondante della fretta mostrata dal regime nell'adozione delle prime leggi razziali riguardanti la scuola è opinione ampiamente condivisa: si veda E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Bari, 2003, 70.

mostrata dal regime nell'affrontare questo problema.

Il primo provvedimento, dalle caratteristiche molto sommarie, della legislazione antiebraica (r.d.l. 5 settembre 1938 n. 1390 – provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista - convertito senza modifiche nella l. 5 gennaio 1939 n. 99) fu, infatti, quello che riguardava la scuola. Con questo provvedimento: furono esclusi dall'insegnamento presso tutte le scuole statali o parastatali le persone di razza ebraica alle quali fu precluso anche l'assistentato universitario e il conseguimento della libera docenza (art. 1); fu stabilito che alle scuole ai cui titoli era riconosciuto effetto legale non potessero essere iscritti alunni di razza ebraica (art. 2); fu prevista la sospensione dall'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 1 (art. 3) nonché la cessazione dell'appartenenza degli ebrei ad accademie e istituti analoghi (art. 4), con l'unica deroga costituita dalla possibilità di proseguire gli studi universitari per gli ebrei già iscritti a istituti di istruzione superiore (art. 5).

E' da sottolineare che il provvedimento non riguardava soltanto gli insegnanti presso le scuole pubbliche o gli alunni e studenti di tali scuole, bensì anche le scuole private ("non governative") ai cui studi era riconosciuto effetto legale. Inoltre il provvedimento legislativo si riferiva non solo agli insegnanti ma si estendeva anche ai direttori di tali scuole.

L'evidente urgenza di approvare questo provvedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico, o della sessione universitaria, renderà poi necessaria l'adozione di un successivo provvedimento (il r.d.l. 15 novembre 1938 n. 1779) contenente l'integrazione e il coordinamento in un unico testo delle norme già emanate "per la difesa della razza nella scuola italiana". Il provvedimento ribadisce previsioni già contenute nel r.d.l. 1390/1938 ed in particolare l'esclusione degli insegnanti ebrei dall'insegnamento in ogni ordine e grado e l'esclusione degli alunni di razza ebraica dalla possibilità di essere iscritti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private.

Era anche previsto che nelle scuole di istruzione media fosse vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica (e nel caso di più autori bastava che uno fosse ebreo perché valesse il divieto). E' stato calcolato che dalle scuole secondarie furono espulsi circa 1000 studenti e dalle elementari 4000.

La più recente normativa introdusse alcune modeste deroghe al primo provvedimento: gli alunni di razza ebraica che professavano la religione cattolica potevano essere iscritti "nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle autorità ecclesiastiche" (art. 3 comma 2); nelle scuole elementari pubbliche potevano essere istituite, a spese dello Stato, speciali

sezioni per i fanciulli di razza ebraica nelle località in cui il numero non fosse inferiore a dieci (art. 5 comma 1); le comunità ebraiche potevano essere autorizzate ad aprire scuole elementari con effetti legali per i fanciulli di razza ebraica e mantenere quelle già esistenti. In queste scuole era previsto (art. 5 comma 3) che il personale (e quindi anche gli insegnanti) potesse essere di razza ebraica.

Analoghe previsioni furono poi introdotte (dall'art. 6) per quanto riguarda la possibilità, prevista per le comunità ebraiche o per persone di razza ebraica, di istituire scuole di istruzione media, alle quali poteva essere concesso il valore legale degli studi e degli esami. E' da rilevare che, per queste scuole, non valevano i divieti riguardanti il personale di razza ebraica o l'adozione di testi di autori ebrei. Fu anche ribadita la possibilità (anche per gli ebrei stranieri !) per gli studenti universitari di completare il ciclo di studi (art. 10).

Pesantissimo fu poi l'intervento di epurazione nell'università. Anzi la discriminazione nei confronti dei professori universitari ebrei era stata anticipata con la circolare 3 agosto 1938 che aveva vietato loro di partecipare a congressi o manifestazioni culturali all'estero. Successivamente erano stati eliminati dai libri di testo gli scritti degli autori epurati o alla cui compilazione questi autori avevano comunque partecipato ¹⁴.

Dalle ricerche effettuate si calcola che siano stati espulsi dall'università 108 professori ordinari (dei quali 41 si dichiararono non praticanti) che, secondo altre ricerche, si riducono a 99. Ai professori ordinari vanno aggiunti i liberi docenti e gli assistenti e, in questi casi, il calcolo degli espulsi è reso particolarmente complesso dalla circostanza che in queste categorie sono compresi sia professori dipendenti dal ministero che dalle singole università; sia professori in ruolo che fuori ruolo. Mi sembrano possano ritenersi attendibili quelle ricostruzioni che calcolano in non meno di 133 gli aiuti e gli assistenti e in 160 i liberi docenti, per cui il numero complessivo dei docenti ebrei estromessi dall'università è sicuramente superiore a 400 ¹⁵. Ad essi va aggiunto,

¹⁴ Si veda sul tema G. TURI, *Il 1938 e gli intellettuali. Persecutori, vittime, spettatori*, in *Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni*, Utet, Torino, 2010, vol. I, 338; al medesimo autore si rinvia anche per un esame delle reazioni che si ebbero, nell'ambiente universitario, dopo l'esclusione dall'insegnamento dei professori ebrei. R. DE FELICE (*Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1993) riporta (a p. 290 nota 2) i dati, tratti nell'immediatezza del provvedimento, dalla pubblicazione *Vita universitaria* che, già nel fascicolo del 5 ottobre 1938 e in altri fascicoli successivi, riportava questi numeri sulle espulsioni dei docenti perché ebrei: professori universitari 96; professori di scuola media 174; liberi docenti 195.

¹⁵ Per la determinazione numerica dei professori universitari espulsi dall'insegnamento i numeri spesso divergono nelle varie ricerche anche se non in modo particolarmente significativo; quella riportata è la

naturalmente, il numero mai esattamente determinato del personale non insegnante.

Desolante è l'esame delle reazioni dei colleghi dei professori epurati; numerose furono le adesioni entusiaste alle leggi razziali da parte di alcuni di loro (parte dei quali beneficiò ovviamente dell'esclusione dalle cattedre degli epurati) ma la maggior parte furono costituite da espressioni di stima ambigue e ipocrite che si limitavano ad augurare agli epuratiun futuro migliore. Ma, visto che espressioni di dissenso potevano avere gravi conseguenze sulle carriere future e sugli incarichi ricoperti o da ricoprire, la reazione prevalente fu quella del silenzio.

L'esame di queste reazioni non rientra nei limiti di questo lavoro ma vorrei sottolineare la posizione di quello che era il più importante intellettuale del regime: Giovanni Gentile. Egli non diede mai espressa adesione al contenuto delle leggi razziali (che, verosimilmente, non condivideva come risulta da numerosi indizi) ma neppure se ne dissociò pubblicamente pur continuando ad avere rapporti con intellettuali ebrei e a proteggerli anche indirizzandoli, nel caso di espatrio, a chi poteva aiutarli¹⁶. Insomma non tutti si chiamavano Luigi Russo (che rifiutò la cattedra già di Attilio Momigliano, epurato, per "la repugnanza della cosa")¹⁷; o Gaetano De Sanctis (cattolico praticante – che già nel 1931 aveva perso la cattedra per aver rifiutato il giuramento al regime - che rifiutò di dichiararsi cattolico per evitare il perpetuarsi di un'ingiustizia e fu quindi radiato da una serie di istituti culturali dei quali aveva continuato a far parte¹⁸).

7. Gli ebrei stranieri.

Immediatamente dopo i provvedimenti sulla scuola il regime, appena due giorni dopo, si preoccupò di disciplinare la presenza degli ebrei stranieri sul territorio dello Stato (r.d.l. 7 settembre 1938 n. 1381,

ricostruzione di A. VENTURA (*Il fascismo e gli ebrei. Il razzismo antisemita nell'ideologia e nella politica del regime*, Donzelli, Roma, 2013, 71 ss. e 104 ss.) secondo cui i professori ordinari definitivamente dispensati dal servizio perché ebrei furono 99. Sull'attendibilità del numero complessivo di 400 docenti epurati si pensi che solo dall'università di Padova (dove peraltro esisteva una presenza consistente di docenti ebrei) furono espulsi 48 docenti.

¹⁶ Anche sui rapporti di Giovanni Gentile con intellettuali ebrei rinvio a G. TURI, *Il 1938 e gli intellettuali. Persecutori, vittime, spettatori*, in *Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni*, cit., 353 ss.

¹⁷ La lettera, contenuta nell'archivio di L. Russo, è citata da G. TURI, *Il 1938 e gli intellettuali. Persecutori, vittime, spettatori*, cit., 357.

¹⁸ Anche questo fatto è ricordato da G. TURI, *Il 1938 e gli intellettuali. Persecutori, vittime, spettatori*, cit., 357 ss.

provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri). Molti di questi ebrei erano profughi dalla Germania, dalla quale erano fuggiti dopo i primi provvedimenti razziali del 1933.

Anche questo provvedimento si segnala per la sua durezza: gli ebrei stranieri, dalla data della sua pubblicazione, non possono più fissare stabile dimora nel regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo (art. 1); le concessioni di cittadinanza fatte ad ebrei stranieri dopo il 1° gennaio 1919 sono revocate (art. 3); gli ebrei stranieri presenti nei luoghi indicati devono lasciare il territorio nazionale nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto salvo incorrere in pesanti sanzioni. Il r.d.l. in esame, con il venir meno del permesso di residenza degli ebrei stranieri, comportava anche la revoca del permesso di lavoro agli ebrei stranieri e la conseguente perdita dell'impiego.

8. *Il r.d.l. 1728/1938 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana). La definizione di "appartenente alla razza ebraica".*

Il r.d.l. 17 novembre 1938 n. 1728 è il primo provvedimento di argomento razziale che tenti di dare al tema trattato una disciplina organica e non si limiti ad affrontare episodicamente – come i due precedenti in materia di scuola e di ebrei stranieri – gli argomenti trattati. Il r.d.l. in questione infatti disciplina:

a) *La definizione di "appartenente alla razza ebraica".* Il r.d.l. 1728/1938 è anche il primo provvedimento che affronti il tema della definizione di "appartenente alla razza ebraica". I due precedenti provvedimenti si erano infatti limitati ad affermare (art. 6 r.d.l. 1390; art. 2 r.d.l. 1381) che era da considerare ebreo "colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica".

Questa definizione è sostanzialmente ripetuta (art. 8 sub. A) dalla nuova disciplina che però aggiunge (sub. B, C e D) tre casi con la previsione che siano considerati di razza ebraica: 1) colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; 2) colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; 3) il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui solo uno di razza ebraica, che appartenga alla religione ebraica o sia iscritto ad una comunità israelitica o abbia fatto "manifestazioni di ebraismo". Non è invece considerato di razza ebraica (art. 8 ult. comma) "colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938.....apparteneva a religione diversa da quella ebraica".

b) *I divieti di matrimonio.* L'art. 1 è lapidario: "il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito"; se "celebrato in contrasto con tale divieto è nullo". Ma la disciplina non si limita a questo divieto.

Anche il matrimonio con uno straniero è considerato fonte di pericolo per la purezza razziale: infatti l'art. 2 subordina il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera (anche se ariana) "al preventivo consenso del ministro per l'interno". Anzi, se si tratta di dipendenti dello Stato, amministrazioni pubbliche, organizzazioni del partito fascista ecc. il divieto è assoluto e la trasgressione importa la perdita dell'impiego e del grado (art. 3). E' poi previsto (art. 6) che i matrimoni concordatari celebrati in contrasto con le norme indicate non possano essere trascritti.

c) *L'esclusione degli ebrei dalle attività lavorative.* Le norme dall'art. 10 in poi appaiono un insieme confuso che tratta di materie eterogenee. Vediamo di esaminarle con un certo ordine iniziando da quelle più devastanti per la vita ordinaria delle persone.

Tra queste quella che incideva più profondamente sulle persone e sulle loro famiglie era costituita dall'art. 13 che prevedeva la dispensa dal servizio (entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento) dei dipendenti di razza ebraica: delle amministrazioni civili e militari dello Stato; delle province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (o, anche se private, amministrate col concorso di questi enti); delle aziende municipalizzate; delle amministrazioni degli enti parastatali nonché di quelli sottoposti a vigilanza dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorreva; delle aziende che attingevano a queste ultime i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini; delle società almeno per la metà del capitale a partecipazione statale; delle amministrazioni di banche di interesse nazionale; delle amministrazioni di imprese private di assicurazione.

E' da sottolineare, in particolare, che l'esclusione degli ebrei da tutte le indicate attività lavorative non riguardava soltanto gli impieghi pubblici bensì anche una significativa parte di attività svolte da imprese private: bastava, a leggere la norma, che lo Stato concorresse a finanziare la loro attività (si pensi, per giudicare con una visione attuale, alle attività di pubblico trasporto che da sempre sopravvivono con contributi pubblici).

d) *L'esclusione degli ebrei da altri incarichi. Altre previsioni.* Il decreto legge che stiamo esaminando prevedeva poi l'esclusione degli ebrei da una serie di altri incarichi: dal prestare servizio militare in pace e in guerra (art. 10 lett. A); dall'esercitare l'ufficio di tutore o curatore di

minori o di incapaci non ebrei (art. 10 lett. B). Vietava agli ebrei (art. 12) di avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. Particolarmente significativa è poi la previsione (art. 23) della revoca della cittadinanza italiana concessa ad ebrei stranieri successivamente al 1° gennaio 1919 con esclusione (art. 25) delle persone che, anteriormente al 1° ottobre 1938, avevano compiuto i 65 anni di età o avevano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

e) *Esercizio di attività d'impresa.* L'art. 10 lett. c del r.d.l. 1728/1938 prevede una serie di limitazioni a questo esercizio. I cittadini italiani di razza ebraica non possono infatti essere "proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione". Questo divieto (di essere proprietari o gestori) è poi esteso alle aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone. In tutte queste aziende gli ebrei non possono neppure assumere la direzione né svolgervi l'ufficio di amministratore o di sindaco.

f) *Il diritto di proprietà.* Il r.d.l. 1728/1938 prevedeva anche forti limitazioni al diritto di proprietà. In particolare i cittadini italiani di razza ebraica non potevano (art. 10 lett. D ed E): 1) essere proprietari di terreni che, in complesso, avessero un estimo superiore a lire 5.000; 2) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, avessero un imponibile superiore a lire 20.000. In base al r.d.l. 9 febbraio 1939 n. 126, contenente norme di attuazione del r.d.l. 1728/1938, il residuo doveva essere trasferito (art. 4) ad un ente appositamente costituito (Ente di gestione e liquidazione immobiliare: Egeli) e trasformato in titoli triennali nominativi con interesse del 4%. Furono previsti pesanti oneri per il trasferimento di beni mobili all'estero in particolare per gli ebrei stranieri.

Il r.d.l. 126/1939 prevede anche una serie di complessi meccanismi di attuazione, che non è il caso di illustrare. Ma anche norme alquanto singolari: per es. la possibilità per l'ebreo – prevista dall'art. 6 - di donare i suoi beni (in deroga all'obbligo di conferimento all'Egeli), oltre che ad enti o istituti con fini di educazione o assistenza, anche ai figli e al coniuge purché non di razza ebraica.

Naturalmente i limiti all'attività d'impresa e al diritto di proprietà crearono forme di accaparramento - da parte di non ebrei pronti ad approfittare della situazione di debolezza giuridica ed economica delle loro controparti - dei beni che gli ebrei erano costretti a dismettere. E spesso non si trattava di beni "neutri": basti pensare, nel campo dell'informazione, alla controversia giudiziaria riguardante la proprietà del

giornale “Il Piccolo” di Trieste ¹⁹.

9. La c.d. “discriminazione”.

L’istituto della c.d. “discriminazione” fu introdotto dal r.d.l. 1728/1938 ma riguardò, come risulterà dal seguito della trattazione, tutta la legislazione razziale già emanata e quella che di seguito verrà approvata. In questo caso il regime fascista è riuscito anche a stravolgere il significato di una parola utilizzandola in senso opposto a quello comunemente inteso: “discriminazione”. Questa parola, nella lingua italiana, ha un significato negativo, nel senso che discriminati sono coloro che hanno un trattamento deteriore rispetto ad altri; ma nel nostro caso la parola è stata utilizzata (non dal r.d.l. 1728 che stiamo esaminando ma dalla normativa successiva) per indicare le persone che, in base all’art. 14 del r.d.l. 1728/1938 erano esonerate da una parte soltanto dell’applicazione delle norme contenute nell’art. 10 (divieto di prestare servizio militare; proprietà e gestione di alcune specie di aziende; limiti alla proprietà terriera e di fabbricati) e 13 lett. h (divieto di prestare servizio presso imprese private di assicurazione) del r.d.l. 1728.

La discriminazione, e dunque la mancata parziale applicazione delle norme antiebraiche (nei rigorosi limiti indicati), era prevista (dall’art. 14) per i familiari di caduti nelle varie guerre e “per la causa fascista”; per i mutilati e invalidi delle varie guerre; per i combattenti delle medesime guerre che avessero conseguito almeno la croce al merito di guerra; per i mutilati, invalidi e feriti della causa fascista; per gli iscritti al p.n.f. negli anni dal 1919 al 1922 e nel secondo semestre del 1924; per i legionari fiumani. Con una clausola di chiusura era poi prevista la discriminazione per chi avesse acquisito “eccezionali benemerienze” e per la valutazione sull’esistenza di questo requisito la legge prevedeva (art. 16) l’istituzione di una speciale commissione presso il ministero dell’interno composta dal sottosegretario all’interno, da un vice segretario del p.n.f. e dal capo di stato maggiore della milizia volontaria.

La non applicabilità della normativa di disfavore (chiamiamola così) era dunque assai limitata ma con provvedimenti successivi (in particolare la l. 1054/1939, riguardante i liberi professionisti, che tra poco esamineremo) l’istituto trovò più ampia applicazione. Paradossalmente però i margini di applicazione di questa normativa, dopo un iniziale

¹⁹ Questa vicenda giudiziaria è descritta da C. SCHWARZENBERG, *Diritto e giustizia nell’Italia fascista*, Mursia, Milano, 1977, 152 ss.

periodo nel quale l'accoglimento delle domande fu consistente, si andarono via via riducendo e i criteri adottati per l'accoglimento delle domande vennero applicati con sempre maggior rigore²⁰. Del resto fu inizialmente discusso anche se l'iscrizione al p.n.f. fosse consentita agli ebrei discriminati (problema poi risolto in senso negativo).

Si pose subito, nell'interpretazione dell'art. 14 r.d.l. 1728/1938, il problema relativo all'esistenza di eventuali margini di impugnabilità del provvedimento del ministro che negava la discriminazione – impugnabilità espressamente esclusa dall'ultimo comma dell'art. 14 in esame – e la giurisprudenza non fu insensibile a queste esigenze riconoscendo, per es., l'impugnabilità del provvedimento con cui il ministro aveva revocato la discriminazione già concessa²¹.

10. L'esercizio delle libere professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

Alcuni mesi dopo l'approvazione delle prime leggi razziali il legislatore fascista si è accorto che agli ebrei era precluso lo svolgimento di attività lavorative pubbliche (tutte) e di parte consistente di quelle private ma non l'esercizio delle libere professioni. E' dunque intervenuto, con la legge 29 giugno 1939 n. 1054, tardivamente ma con grande rigore, vietando anzitutto l'esercizio della professione di notaio ai cittadini di razza ebraica. Analogo divieto (però con possibilità di discriminazione preclusa invece ai notai: chissà perché !) era previsto per i giornalisti.

Per tutte le altre professioni analiticamente indicate nell'art. 1 della l. 1054 (medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra perito agrario e perito industriale) era previsto che coloro che avevano ottenuto la discriminazione potessero essere iscritti in elenchi aggiunti agli albi professionali ordinari e continuare ad esercitare la professione (art. 3 comma 1). La norma non lo dice espressamente ma l'espresso divieto,

²⁰ Si vedano i dati riportati da G. ISRAEL e P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, cit., 336 ss.; gli autori sottolineano peraltro come fosse assai diffuso tra gli ebrei un sentimento che li portava a non richiedere un provvedimento che li faceva sentire ancor maggiormente umiliati. Secondo i dati riportati da M. A. MATARD BONUCCI, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna, 2007, 145 ss. gli ebrei discriminati furono complessivamente 6494, un numero inferiore a quello degli ebrei iscritti, nel 1938, al p.n.f.

²¹ V. C. Stato, sez. IV, 16 giugno 1942, ne *Il diritto ecclesiastico*, 1943, 38, con nota (favorevole) di P. GISMONDI, *Osservazioni sulla nazionalità e la "discriminazione" secondo la legislazione razziale*.

previsto solo per gli iscritti agli elenchi speciali dei non discriminati, fa ritenere che questi professionisti (i discriminati) potessero svolgere la loro opera anche a favore dei non ebrei.

L'art. 4 prevedeva poi che i professionisti non discriminati potessero essere iscritti in elenchi speciali e continuare ad esercitare la professione ma con pesanti limitazioni previste dall'art. 21; la più rilevante (sub *a*) era costituita dalla previsione che l'attività professionale poteva essere esercitata esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica (salvo i casi di comprovata necessità e urgenza: se il paziente che rischiava di morire era ariano poteva essere assistito da un medico ebreo !). Una serie di divieti era poi prevista sia per i discriminati che per i non discriminati, pur iscritti nei relativi albi: non potevano essere conferiti agli ebrei incarichi che comportavano l'esercizio di funzioni di pubblico ufficiale (art. 21); gli ebrei non potevano essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari (art. 22) e in quelli dei revisori ufficiali dei conti (art. 23).

11. Disposizioni in materia testamentaria e sulla disciplina dei cognomi.

Queste due materie furono disciplinate dalla legge 13 luglio 1939 n. 1055 che sul primo tema (materia testamentaria) prevedeva la nullità delle condizioni testamentarie che subordinavano il conseguimento di un'eredità o di un legato all'appartenenza del beneficiario alla religione ebraica o che prevedevano il venir meno di tali benefici nel caso di abbandono della medesima religione (art. 1 comma 1). Il comma 2 del medesimo art. 1 prevedeva poi una singolare forma di nullità retroattiva che estendeva la nullità anche alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge.

La medesima legge disciplinava poi il tema dei cognomi e prevedeva (art. 2) che i cittadini italiani non discriminati appartenenti alla razza ebraica che avessero mutato il proprio cognome in altro che non rivelasse l'origine ebraica dovevano riprendere l'originario cognome e ciò poteva essere disposto anche d'ufficio. L'art. 3 (modificato in modo non sostanziale dalla l. 28 settembre 1940 n. 1459) prevedeva poi, all'inverso, che i cittadini italiani nati da padre ebreo e madre non ebrea, e non considerati di razza ebraica, potessero assumere il cognome della madre con la possibilità, prevista dalla l. del 1940, di assumerne uno diverso nel caso quello della madre fosse ridicolo, vergognoso o rivelasse l'origine illegittima. La legge del 1940 prevedeva anche la possibilità, per i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica che avessero un cognome

diffuso tra gli appartenenti a detta razza, di cambiare il cognome.

12. Estensione delle limitazioni di capacità agli ebrei residenti in Libia e nelle colonie.

Il regime fascista si è reso conto solo nel 1942 che la disciplina razziale non era stata (almeno espressamente) estesa agli appartenenti alla razza ebraica che risiedevano nelle colonie. In particolare in Libia dove, in Tripolitania, esisteva, da secoli, un consistente insediamento ebraico di circa 30.000 persone. Il regime se ne accorge nel 1942, anno in cui viene approvata la l. 9 ottobre 1942 n. 1420 che, in definitiva, si limita ad affermare (art. 1) che le limitazioni previste per gli ebrei residenti sul suolo metropolitano si applicano anche a quelli residenti in Libia. In realtà la legge ha anche uno scopo diverso perché si propone di disciplinare i rapporti nei quali almeno uno degli interessati professi la religione musulmana.

Del resto fu disordinata e pasticciata anche l'applicazione delle leggi razziali nei territori sottoposti all'influenza o alla dominazione italiana. Nelle isole dell'Egeo la legislazione razziale fu estesa con un decreto del governatore mentre nei territori dell'Africa orientale si sovrappose ad essa la disciplina riguardante i nativi²².

13. Il nuovo codice civile.

Il 16 marzo 1942 fu promulgato il nuovo codice civile che sostituiva quello approvato nel 1865 nonché il codice di commercio approvato nel 1882 riunificando la disciplina in un unico testo. Il codice civile del 1942 è in realtà opera di giuristi di formazione liberale e infatti la sua architettura complessiva è riconducibile a questa impostazione teorica. Del resto – a differenza di quanto avvenuto con la riforma del codice penale (che esprimeva dichiaratamente e in modo del tutto evidente l'ideologia totalitaria affermata con la presa del potere da parte del fascismo) – il regime non aveva alcuna idea di come l'ideologia fascista dovesse disciplinare i rapporti privati.

Certo non mancano, nel nuovo codice, le norme che richiamano l'ideologia fascista ed in particolare le discriminazioni razziali: ma si tratta

²² Per una descrizione delle vicende applicative della disciplina razziale alle colonie e alle zone di influenza italiana si veda G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2014, 73 ss.

di norme che sembrano apposte artificialmente quasi ad escludere che possano intaccare l'ideologia complessiva del nuovo testo normativo. Esemplare è il testo dell'art. 1 comma 3 che riserva a "leggi speciali" il tema delle "limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze"; il che equivale a dire che il tema non merita di essere trattato nel testo che vale invece per tutti i cittadini. E la stessa tecnica – il rinvio a leggi speciali – fu utilizzata per disciplinare il matrimonio tra persone appartenenti a razze diverse (art. 91 comma 1) o il matrimonio del cittadino italiano con persona "di nazionalità straniera" (comma 2).

In altri casi fu invece espressamente previsto dal codice che di determinati provvedimenti (art. 155 per l'affidamento dei figli in caso di separazione; 292 nel caso di adozione; 342 nel caso di nuove nozze del genitore di razza non ariana; 348 nel caso di scelta del tutore di persona di razza ariana; 404 nel caso analogo di affiliazione) non potessero beneficiare persone di razza non ariana o che le medesime persone non potessero svolgere determinate funzioni. E fu anche prevista una norma (art. 250 disp.att. e transitorie) che consentiva la "discriminazione" (nel senso positivo che abbiamo visto) ove prevista dalle leggi speciali.

Questa "dissociazione" tra impianto generale del codice e recezione reale dei principi razzisti sfuggì ai giuristi di regime che dalle norme artificialmente apposte trassero la conferma che il nuovo codice costituiva la realizzazione giuridica della svolta razzista dello Stato²³.

Di queste e di altre norme discriminatorie nei confronti di appartenenti a razze diverse (il divieto di adozione e di nomina di tutore tra persone di razza ariana e persone di razza diversa) fu semplice liberarsi appena caduto il regime fascista (il primo provvedimento fu costituito dal r.d.l. 20 gennaio 1944 n. 25 – che eliminò tutte le indicate discriminazioni contenute nel codice civile - ma altri ne seguirono).

14. *Esclusione degli ebrei dal campo dello spettacolo.*

Anche qui i gerarchi fascisti preposti alla discriminazione razziale (quella vera) sono arrivati un po' in ritardo. Ma solo da un punto di vista normativo perché in realtà gli ebrei erano stati per la massima parte già estromessi da tutti i settori dello spettacolo nei quali, peraltro, la loro presenza era limitata. Del resto una certa libertà di satira politica che

²³ Si vedano le espressioni entusiastiche in tal senso di noti giuristi civilisti (Francesco Degni, Fulvio Maroi, G.B. Funaioli, Antonio Azara) riportate da G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., 146 ss.

alcuni personaggi dello spettacolo sembravano conservare era del tutto apparente e strumentale per il regime che voleva sembrare (moderatamente) criticabile.

Evidentemente questo assetto non fu ritenuto sufficiente e, nel 1942, il regime ritenne di intervenire nel campo dello spettacolo con l'approvazione della l. 19 aprile 1942 n. 517 che disciplinò diversi profili: l'art. 1 vieta "l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo" agli italiani, stranieri ed apolidi appartenenti alla razza ebraica anche se discriminati nonché a società rappresentate, amministrare o dirette da persone a tale razza appartenenti; l'art. 2 riguarda invece la diffusione di opere alle quali abbiano anche solo concorso autori ebrei e delle quali è vietata "la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici"; questo divieto è esteso anche alle opere di autori non ebrei ma "alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato" ebrei; presa alla lettera la norma vieterebbe la diffusione di un concerto in cui uno solo dei musicisti fosse ebreo (il senso del ridicolo non era diffuso nell'ambiente!).

Andando oltre: l'art. 3 contiene l'esplicito divieto di utilizzare nella produzione di film, "soggetti, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche" e qualsiasi altro contributo di persone appartenenti alla razza ebraica; nonché di utilizzare nelle varie fasi della produzione personale con la medesima appartenenza.

Gli artt. 4 e 5 disciplinano infine l'importazione di film dall'estero (art. 4) e l'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica (art. 5).

Tra gli autori ebrei e quelli ritenuti antifascisti nel medesimo anno (1942) il regime compilò un elenco di 893 autori (dei quali 710-720 ebrei) che vennero esclusi da ogni possibilità di pubblicazione o rappresentazione²⁴.

15. *Il lavoro obbligatorio.*

Il 1942 rappresenta un momento di svolta nell'applicazione delle leggi razziali. Ad un inasprimento delle medesime sotto il profilo delle modalità di applicazione si accompagnò infatti, nel maggio, un provvedimento ministeriale (circolare 6 maggio 1942 di Demorazza) che disponeva che tutti gli appartenenti alla razza ebraica anche se discriminati

²⁴ Traggio i dati da G. TURI, *Il 1938 e gli intellettuali. Persecutori, vittime, spettatori*, in *Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni*, Utet, Torino, 2010, vol. I, 338 (v. p. 240).

(uomini – che, come abbiamo visto, erano esonerati dal servizio militare – e donne) di età compresa tra i 18 e i 55 anni fossero sottoposti a “precettazione civile a scopo di lavoro”. Erano esonerate soltanto le donne in stato di avanzata gravidanza nonché i rabbini e i medici.

Il numero degli avviati fu di poco inferiore ai 10.000. Si verificarono anche situazioni tragicomiche quale quella della richiesta – proveniente dalla federazione nazionale fascista degli istituti di cura - che chiese di utilizzare, nei sanatori nei quali si era manifestata mancanza di medici, i medici ebrei compresi negli elenchi degli avviandi al lavoro. Questa richiesta ottenne risposta negativa²⁵.

16. *Altri provvedimenti.*

Tra il 1938 e il 1943 furono emanati altri provvedimenti, per lo più in forma di circolari (189 secondo il rapporto della commissione Anselmi istituita dal Governo il 1° dicembre 1998) o atti amministrativi, che intervenivano sulle più svariate attività degli ebrei che venivano vietate o disciplinate con limiti severi o con iniziative autonome delle pubbliche autorità prive di alcuna giustificazione legale. Per es. nel settore del commercio non era legislativamente previsto un divieto di rilascio delle licenze agli ebrei ma i prefetti si segnalavano per una burocratica e ottusa posizione attendista, con continue richieste di pareri in merito; e analoghe dispute sorsero in merito al rilascio, alle modalità e ai limiti riguardanti il commercio ambulante e il commercio di oggetti preziosi e addirittura il commercio di oggetti usati²⁶.

Delicate questioni sorsero anche in relazione alla detenzione di armi e al porto d'armi già concesso prima delle leggi razziali, prima confermato ai “discriminati” e, nel 1942, escluso anche per essi; al possesso di apparecchi radio via via limitato, e poi escluso, nel tempo per ovvie ragioni riguardanti la possibilità che le persone acquisissero notizie non gradite al regime.

Questi divieti erano destinati ad estendersi (per lo più illegittimamente perché fondati su circolari che ampliavano i divieti senza averne il potere). Così il 14 luglio 1939 fu inibito agli ebrei di svolgere

²⁵ Questa vicenda è ricordata da R. CANOSA, *A caccia di ebrei. Mussolini, Preziosi e l'antisemitismo fascista*, Mondadori, Milano, 2006, 277; l'Autore fornisce anche un dato numerico sulla precettazione precisando che il numero degli avviati al lavoro fu inferiore a 10.000 (il numero è stato tratto da documenti informali rinvenuti presso Demorazza).

²⁶ Per una ricostruzione di queste vicende si veda S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino, 2013, 358 ss.

attività nel settore turistico; il 9 giugno 1943 fu vietato agli ebrei di trasferirsi o soggiornare “in località marine di villeggiatura o di lusso” salvo che esistessero “comprovati motivi di salute; nell’ottobre 1942 fu vietata agli ebrei l’attività di intermediazione.

Nel 1939 fu vietata ogni forma di associazione professionale tra ebrei e non ebrei. Tra il 1940 e il 1941 fu vietato agli ebrei, con circolari ministeriali, di commerciare oggetti antichi e d’arte, di amministrare condomini ove risiedesse anche un solo ariano, di esercitare l’industria tipografica²⁷. Singoli funzionari si segnalano per eccesso di zelo pervenendo a divieti ridicoli: per es. fu vietato ad una famiglia che disponeva di un campo da tennis di utilizzarlo per giocare con persone ariane²⁸ !

Naturalmente i divieti si irrigidirono dopo l’entrata in guerra dell’Italia e, in questo periodo, furono istituiti diversi campi di internamento destinati sia agli ebrei stranieri che non avevano ottemperato all’ordine di espulsione dall’Italia sia agli ebrei italiani ritenuti pericolosi²⁹.

17. *L’abrogazione delle leggi razziali.*

Agli occhi dei contemporanei potrebbe sembrare un problema di facile soluzione³⁰. Ma non è stato così. Ci vollero alcuni mesi per consentire al governo Badoglio di abrogare questa normativa; abrogazione che avvenne soltanto il 20 gennaio 1944, dopo oltre quattro mesi dalla firma dell’armistizio. Dal 25 luglio all’8 settembre 1943 la mancata abrogazione fu peraltro condizionata dalla necessità di non evidenziare questa clamorosa dissociazione dall’alleato nazista.

Un effetto negativo – e gravissimo – però questa condotta passiva l’ebbe perché nazisti e fascisti, nell’Italia occupata dopo l’8 settembre, trovarono intatti gli archivi anagrafici con tutte le indicazioni necessarie

²⁷ Su questi provvedimenti v. A. CAVAGLION e G.P. ROMAGNANI, *Le interdizioni del Duce. Le leggi razziali in Italia*, Claudiana, Torino, 2002, 114 ss.

²⁸ L’episodio è ricordato da S. GENTILE, *La legalità del male. L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, cit., 357 ss. L’Autore illustra in modo compiuto come lo strumento della circolare sia stato utilizzato dagli organi del regime per estendere divieti e norme discriminatorie nei confronti degli ebrei anche in casi non previsti dalla legge.

²⁹ Sulle modalità di applicazione di questi provvedimenti v. E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, cit., 102 ss.

³⁰ Le vicende relative ai problemi che si crearono in sede di abrogazione delle leggi razziali sono compiutamente esaminati da G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., 168 ss.; a conferma delle difficoltà sorte per eliminare gli effetti della legislazione razziale l’Autore ricorda che, secondo calcoli effettuati dal Senato della repubblica nel 1988, i provvedimenti legislativi dedicati a questo tema furono ben 89.

per identificare e rintracciare gli ebrei presenti nelle zone occupate e peraltro scarsamente consci del pericolo che correvano ³¹.

Successivamente sorsero altri problemi interpretativi sulla possibilità di applicare agli ebrei stranieri, o privati della cittadinanza dal governo di Salò, gli effetti delle leggi abrogatrici di quelle razziali; una legge chiarificatrice, anche su questo problema, fu approvata solo nel 1971. E solo nel 1955 furono estesi ai perseguitati razziali i benefici che già erano stati concessi ai perseguitati politici ³².

Per quanto riguarda poi il problema della reintegrazione nelle cattedre di insegnamento di alcuni degli scienziati vittime delle leggi razziali va osservato che questa reintegrazione consentì di ovviare solo in misura minima ai guasti devastanti provocati dall'espulsione degli insegnanti ebrei. In particolare non consentì di ricostituire quelle "scuole" di docenti di altissimo livello distrutte dall'applicazione delle leggi razziali e dall'esodo in paesi stranieri di moltissimi scienziati - in molti casi veri e propri "capi scuola" - che non potranno più avere seguaci.

Ultima beffa: il provvedimento di amnistia consentì di reintegrare anche nelle posizioni direttive (non solo in quelle di insegnamento) i professori fascisti, già epurati, compresi quelli che si erano maggiormente distinti nell'adesione alla politica razziale.

³¹ Su queste vicende si veda la ricostruzione di G. CAROCCI, *Storia degli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi*, Newton Compton, Roma, 2005, 95 ss.

³² Per una descrizione delle difficoltà incontrate per reintegrare gli ebrei nei diritti dei quali erano stati privati a seguito delle leggi razziali (e anche per alcuni ostacoli posti da esponenti della chiesa cattolica rinvio ancora a G. ISRAEL e P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, 353 ss. Per una ricostruzione della complessa, e fallimentare, vicenda dell'epurazione si veda R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Baldini&Castoldi, Milano, 1999.